



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Sindaco

ORDINANZA N° 32 DEL 28/04/2020

Oggetto: misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: aggiornamento e riordino

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- Considerato che l'O.M.S. in data 11/3/2020 ha valutato che il COVID-19 è da caratterizzarsi come una pandemia;

Preso atto del contenuto dei più recenti provvedimenti statali e regionali in materia di contrasto e contenimento all'emergenza edidemiologica da COVID 19, in particolare:

- a) DPCM in data 26/4/2020, le cui misure entrano in vigore dal 4/5/2020 - con l'unica eccezione degli artt. 2, commi 7, 9 e 11 che tuttavia non riguardano le misure oggetto del presente atto - e sono efficaci fino al 17/5/2020;
- b) Ordinanza n°22/2020 del 26/4/2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria, efficace dal 27/4/2020;

Visti le precedenti ordinanze del sindaco nn.:

17 del 16/3/2020
18 del 16/3/2020
19 del 19/3/2020
20 del 18/3/2020
21 del 19/3/2020
23 del 19/3/2020

24 del 21/3/2020
30 del 8/4/2020

Viste le ordinanze del sindaco n° 25 del 4/4/2020 e n° 26 del 14/4/2020 attraverso le quali era stata prorogata la validità di alcuni dei suddetti provvedimenti in funzione dell'evoluzione normativa e fattuale verificatasi nel frattempo;

Ritenuto necessario riordinare l'intera materia in un unico provvedimento che tenga conto delle ultime modifiche

ORDINA

1) di disporre, in continuità con i precedenti provvedimenti, per la proroga della gratuità del parcheggio sull'intero territorio comunale con decorrenza almeno fino alla data del 17/5/2020; la società A.M. Parking s.r.l., con sede a Napoli, c.so Umberto I, n° 293, concessionaria del servizio di parcheggi a pagamento senza custodia sul territorio comunale, manterrà sospeso almeno fino a tale data il servizio dei parcheggi a pagamento e le conseguenti operazioni di controllo da parte degli operatori addetti a tale servizio;

2) di disporre:

il divieto di accesso alle persone almeno fino alla data del 17/5/2020:

a) sull'intero arenile comunale;

b) sulla passeggiata a mare (Lungomare Labonia e Lungomare di Cavi); nel tratto di Lungomare Labonia compreso tra la struttura denominata Chez Vous e lo stabilimento balneare Ziki Paki tale divieto resterà in vigore comunque fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del litorale; Lungomare Durand De La Penne e Passeggiata Generale Ravenna (cd. sovra-piastra portuale) tornano ad essere accessibili;

c) che sia consentito l'accesso soltanto alle aree intercluse di cui alla precedente lett. a) e, solamente dopo il termine dei lavori, anche a quelle di cui alla lett.b), esclusivamente alle persone ed ai veicoli strettamente connessi alle attività di manutenzione/preparazione delle attività stagionali (stabilimenti balneari, chioschi e simili) alla cui sede legale/operativa altrimenti sarebbe impossibile accedere e che l'accesso di persone e veicoli, che deve avvenire comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada, sia consentito esclusivamente a persone e veicoli di titolari e collaboratori delle attività stagionali nonché a persone e veicoli che effettuino per conto di tali attività lavori di manutenzione (ad es.: artigiani); al controllo da parte di organi di polizia i soggetti di cui ai punti precedenti dovranno rendere autocertificazione ai sensi della vigente normativa precisando le motivazioni del loro accesso;

3) di disporre la riapertura, almeno fino alla data del 17/5/2020, delle strutture commerciali distributori automatici "vending" già oggetto della

precedente ordinanza n° 21 del 19/3/2020 a condizione che gli apparecchi distributori vengano collocati a filo strada; in caso di mancato adeguamento a tale prescrizione, le attività dovranno rimanere chiuse come già previsto dalla precedente ordinanza n° 21 del 19/3/2020;

4) di disporre:

a) il mantenimento, almeno fino alla data del 17/5/2020, della chiusura al pubblico di parchi, parchi giochi ed aree verdi attrezzate con giochi sull'intero territorio comunale, sia quelli recintati che quelli non dotati di recinzione, già disposta con ordinanza n° 23 del 19/3/2020; fra gli altri resteranno chiusi, in particolare:

- Parco Tigullio, ferma restando la possibilità comunque di accedere per le sole eventuali operazioni indifferibili sia ai locali del complesso piscina comunale che a quelli della scuola della Marina Mercantile di villa Spinola Grimaldi;
- area verde di piazzale Europa
- area verde di via Adriano V
- parco giochi di c.so Buenos Aires
- parco giochi di c.so Genova/via Battisti
- area verde di via Fico, nella parte terminale del Lungoentella

La pista ciclabile del Lungoentella, compresa l'area destinata al parco giochi per cani, torna ad essere liberamente fruibile;

b) di disporre con decorrenza dalla data del presente atto e almeno fino alla data del 17/5/2020, di riaprire al pubblico i cimiteri comunali nei normali orari nel rispetto delle norme di distanziamento sociale; inoltre in conformità alla disposizione nazionali, nei cimiteri, con decorrenza dal 4/5/2020 ed almeno fino al 17/5/2020, sarà possibile svolgere cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

5) di disporre, in continuità con quanto previsto con l'ordinanza n° 30 del 18/4/2020 ed almeno fino alla data del 17/5/2020, che l'accesso a tutte le aree chiuse pubbliche e private aperte al pubblico (attività commerciali, uffici, ecc) compreso il mercatino giornaliero di piazza Vittorio Veneto ed in ogni altro luogo in cui sia previsto l'accesso generalizzato di persone debba avvenire indossando apposite mascherine od altri sistemi di protezione della bocca e del naso; il suddetto obbligo viene previsto altresì nella via Roma, nella via Dante, nella via Nuova Italia, nella Cavour e nelle strade che ne costituiscono collegamento;

6) di disporre la cessazione di efficacia delle disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze:

a) n° 18 del 16/3/2020 inerente "Divieto di accesso alle persone sulla passeggiata a mare";

b) n° 19 del 17/3/2020 inerente "Divieto di accesso alle persone sull'intera passeggiata a mare e sul relativo arenile (Lungomare Durand De La Penne – Lungomare Labonia – Passeggiata di Cavi) e sulla Passeggiata Ravenna Generale Giacomo (sopra piastra portuale)";

c) n° 24 del 21/3/2020 inerente "Accesso e percorrenza pista ciclabile Lungoentella - divieto di svolgere attività ludico/sportiva/ricreativa all'aperto - divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale - limitazione al raggio di 150 metri dalla residenza/domicilio per espletamento bisogni fisiologici animali d'affezione";

DISPONE

- che i servizi tecnici ed i servizi cimiteriali comunali diano esecuzione alla presente ordinanza predisponendo quanto necessario;
- che lo sportello SUAP comunichi quanto previsto al punto 3) agli interessati;
- che la vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza sia affidata alla Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia;

AVVERTE

- che la violazione delle norme previste nel presente atto sia sanzionata ai sensi della vigente normativa;
- che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco

Mangiante Gian Alberto / ArubaPEC S.p.A.
